

Articolo 1 - Finalità dell'accordo di partnership

L'Univ-TS e ALI si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione e didattica, oltre ad eventuali consulenze di carattere scientifico, con particolare ma non esclusivo riferimento alla iniziativa JRAUM proposta da ALI.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi contratti, ai quali, per quanto in essi non espressamente previsto, si applicheranno le previsioni del presente accordo e la normativa interna di Ateneo.

L'Univ-TS ed ALI dichiarano e garantiscono di aver ottenuto tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie per la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, trasferimento tecnologico e consulenza

L'Univ-TS e ALI favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori dell'Ingegneria e del Disegno Industriale ed in tutti i settori di interesse delle Parti, a titolo non esclusivo; tali collaborazioni potranno svolgersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle forme sotto indicate:

- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per attività di ricerca congiunta;
- collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un significativo impiego di risorse;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
- commesse di ricerca affidate da ALI all'Univ-TS;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali cui l'Univ-TS e ALI partecipano.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione

ALI dichiara la propria disponibilità a offrire all'Univ-TS, attraverso opportuni accordi, il supporto per attività didattiche, prevalentemente presso la struttura JRAUM di Amaro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea triennale;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca, a carattere Automotivo di interesse comune ALI / Univ-TS, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di *tutorship* di ALI;
- lo svolgimento di stage, anche post laurea o post master;
- l'erogazione di borse di studio per lo svolgimento di specifiche attività;
- l'erogazione di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune.

Le sopraccitate attività saranno preferibilmente pianificate all'inizio di ogni anno, periodicamente aggiornate e saranno regolate da specifiche convenzioni/contratti.

Le attività di tirocinio saranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della vigente legge 196/97.



L'Univ-TS dichiara la propria disponibilità all'inserimento di tirocinanti, laureandi, stagisti, borsisti e dottorandi dell'Università nei gruppi di ricerca di ALI che potrà decidere di ospitarli nei locali JRAUM di Amaro o presso l'unità locale di Tolmezzo.

ALI dichiara altresì la propria disponibilità ad offrire all'Univ-TS il supporto per ulteriori attività didattiche quali:

- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nella formazione continua dei dipendenti di ALI.

ALI è inoltre disponibile, a seguito di specifici accordi, a:

- mettere a disposizione alcuni dei propri locali o aree per lo svolgimento della ricerca di Dottorato (a titolo esemplificativo e non esaustivo i locali del JRAUM);
- finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca nel campo dell'Ingegneria ed altri settori di interesse.

L'Univ-TS, tramite il proprio personale interessato e con l'accordo dei Direttori di Dipartimento/Centro ai quali questo afferisce, si impegna a:

- consentire al personale di ALI di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Centri dell'Univ-TS e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca su temi di interesse per ALI.

ALI e l'Univ-TS dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti sui seguenti temi:

- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri;
- realizzazione di corsi integrativi per neolaureati;
- realizzazione e attivazione di Master universitari e corsi *post-lauream*, anche con la partecipazione di personale di ALI;
- preparazione e svolgimento di seminari su tematiche di avanguardia, non ricadenti nelle disposizioni dei successivi Articoli 8, 9 e 11, i cui diritti di sfruttamento saranno regolati da apposito accordo tra le Parti;
- realizzazione di materiale didattico, eventualmente anche su supporto informatico, dispense o altro materiale bibliografico, i cui eventuali diritti saranno regolati da apposito accordo tra le Parti.

Articolo 4 - Responsabili dell'accordo di *partnership*

L'Univ-TS indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo di *partnership* il Collaboratore *pro tempore* del Rettore per i rapporti con le Imprese.

ALI indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo di *partnership* l'Ing. Franco Marcori.

Ciascuna Parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altro contraente.

Art. 5 - Comitato tecnico scientifico

Al fine di assicurare la massima efficacia della collaborazione tra le Parti è istituito un Comitato Tecnico-Scientifico costituito dai referenti di cui all'articolo precedente, e da 2 rappresentanti dell'Univ-TS, individuati dal Rettore, e da 2 membri rappresentanti di ALI, individuati dal Presidente. Il Comitato nominerà al suo interno il Presidente.

Potrà inoltre essere prevista la partecipazione, in qualità di invitati, di ulteriori rappresentanti delle Parti, in ragione di particolari necessità legate alle tematiche oggetto di valutazione e condivisione da parte del Comitato.

Articolo 6 - Durata e rinnovo

Il presente accordo di partnership ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le Parti.

L'eventuale recesso di una delle Parti dal presente accordo dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

ALI ha predisposto una struttura dedicata alla attività congiunta (JRAUM), dotata di spazi lavorativi e di riunione per consentire, oltre che l'attiva collaborazione tra le Parti, anche una fase di trasferimento efficace di quanto sviluppato e realizzato al personale ALI.

In tale area, ampliata ai posti di lavoro aziendali che meglio permetteranno l'uso di strutture non replicabili nel JRAUM, avverranno, di preferenza, le attività del personale designato.

ALI consentirà, pertanto, al personale dell'Univ-TS incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

L'Univ-TS, da parte sua, potrà mettere a disposizione del personale di ALI alcune proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Le modalità operative saranno dettagliate nei contratti specifici derivanti dalla presente convenzione quadro.

Articolo 8 - Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

8.1 Tutte le attività di collaborazione tra ALI e Univ-TS sono riconducibili alle seguenti due tipologie:

- a- attività di ricerca in collaborazione o compartecipazione in progetti di ricerca svolti in *partnership* con investimenti di entrambe le Parti o di terze parti, sia pubbliche che private, nonché nelle attività didattiche e di formazione di cui all'Articolo 3;

b- attività di ricerca o di collaborazione, *c.d.* "con prevalente interesse di terzi", e finanziate in tutto o in parte da ALI.

8.2 *Contratti di ricerca in collaborazione o di progetti di ricerca svolti in partnership* (Rif: Paragrafo 8.1 a)

Nel caso di contratti di ricerca in collaborazione o di progetti di ricerca svolti in partnership con investimenti di entrambe le Parti o di terze parti, sia pubbliche che private, nonché nelle attività didattiche e di formazione di cui all'Articolo 3, i risultati ed i relativi diritti di proprietà industriale saranno disciplinati in separati accordi da definirsi per iscritto tra le Parti.

8.3 *Contratti di ricerca o di collaborazione, c.d. "con prevalente interesse di terzi"* (Rif: Paragrafo 8.1 b)

(a) Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale di ALI la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà di ALI, che si riserva ogni diritto di procedere o meno al deposito del relativo brevetto.

(b) Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale dell'Univ-TS e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale di ALI e dell'Univ-TS, i diritti di sfruttamento patrimoniale delle medesime e dei diritti dalle stesse derivanti faranno capo esclusivamente ad ALI. Fatto salvo quanto previsto in merito ai diritti di sfruttamento patrimoniale, le Parti concordano di depositare, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto ALI e l'Univ-TS saranno i contitolari in modo congiunto e paritario. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di ALI e del personale dell'Univ-TS - sia dipendente sia interno non dipendente - che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

(c) Le Parti stabiliscono sin da ora che ALI procederà al deposito della domanda di brevetto per le invenzioni di cui l'Univ-TS è contitolare, e l'Univ-TS fornirà a ALI il supporto necessario per la redazione del testo e i nominativi dei propri inventori; l'Univ-TS si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali, ivi inclusa la cessione all'Univ-TS dei diritti di proprietà degli inventori. ALI sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto in contitolarietà, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto in contitolarietà e alle sue eventuali estensioni all'estero.

(d) L'Univ-TS tiene indenne ALI da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da esso impiegati per l'esecuzione dei contratti regolati da questa convenzione per i compensi relativi ad eventuali attività inventive ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ("Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273").

(e) Depositata la domanda di brevetto, ALI provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'Univ-TS, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, sottoscriverà idoneo atto di cessione, a titolo gratuito, della propria quota di titolarità del brevetto a favore di ALI. ALI si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione all'estero del brevetto, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità dell'Univ-TS solo dopo la pubblicazione del brevetto.

(f) Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale dell'Univ-TS o nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente da personale di ALI e dell'Univ-TS, per le quali ALI dichiara all'Univ-TS il proprio interesse strategico a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, in qualità di esclusivo titolare, l'Univ-TS riconoscerà a ALI l'esclusiva titolarità su detti brevetti sino al massimo delle prime tre



domande di brevetto relative ad ogni singolo contratto stipulato nell'ambito del presente accordo di *partnership*, astenendosi altresì dall'avanzare azioni nei confronti di ALI per rivendicare la titolarità su detti brevetti e/o su qualsiasi diritto patrimoniale di sfruttamento ad essi connesso. Per l'assunzione di tali impegni da parte dell'Univ-TS verso ALI, ALI corrisponderà all'Univ-TS la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila) per ogni deposito di domanda di brevetto. Gli importi di cui al presente paragrafo saranno corrisposti da ALI all'Univ-TS entro 60 giorni dalla data di deposito delle domande di brevetto.

8.4 Risultati che non sono di interesse di ALI.

(a) Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, siano conseguiti risultati brevettabili sia esclusivamente dal personale dell'Univ-TS, sia congiuntamente da personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali ALI abbia comunicato per iscritto all'Univ-TS di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ad essi saranno – a far data da detta comunicazione - di titolarità esclusiva dell'Univ-TS. In tal caso l'Univ-TS sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito delle domande di brevetto, che saranno conseguentemente depositate a suo nome. L'Univ-TS, ove depositi la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della stessa, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni all'estero.

(b) È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di ALI e/o del personale dell'Univ-TS - sia dipendente sia interno non dipendente - che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

(c) E' inteso sin d'ora che in mancanza della sopra descritta comunicazione scritta di ALI, i risultati (brevettabili o non) saranno disciplinati secondo quanto previsto al paragrafo 8.3 che precede.

Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

9.1 Fermi restando i disposti dell'articolo 10, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili o tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da ciascuna delle Parti solo dietro autorizzazione scritta dell'altra Parte cui sarà sottoposto il testo da pubblicare e che dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, la Parte che ha richiesto la pubblicazione si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell'altra Parte.

9.2 I ricercatori dell'Univ-TS si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati raggiunti con l'esclusivo apporto dell'Univ-TS o congiuntamente da personale di entrambe le Parti per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, fermi restando accordi di riservatezza specifici e previa autorizzazione scritta di ALI. L'Univ-TS, pertanto, si impegna a non utilizzare tali risultati in attività per conto di enti diversi da ALI.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (includere abbreviazioni).

Articolo 11 - Riservatezza

11.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato.

11.2 Le Parti si impegnano a indicare, di volta in volta, la dicitura "Riservato", sulle informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate, senza necessità di ottenere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. ALI potrà comunicare ai propri clienti, con i quali ha sottoscritto un accordo di riservatezza e ai quali abbia necessità di trasmettere le informazioni al fine di poter svolgere le proprie attività, anche informazioni confidenziali pervenute ad ALI da Univ-TS con la dicitura "Riservato" senza necessità di ottenere il preventivo consenso scritto dell'Univ-TS. In tal caso ALI si impegna a darne comunicazione all' Univ-TS entro il termine di trenta giorni.

11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 12 -Trattamento dei dati

12.1 L'Univ-TS provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 del 16 giugno 2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università degli Studi di Trieste è il Rettore. Nel merito delle attività attuative del presente accordo di partnership, il Rettore ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il/i Direttore/i del/i Dipartimento/i o Centro/i responsabile delle attività stesse.

12.2 ALI si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Univ-TS unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo di partnership. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Delegato Ing. Ermanno Ferrari, responsabile per il trattamento degli stessi il Dott. Domenico Lusitano.

  7

12.3 ALI dichiara di aver adottato il Codice di Condotta consultabile all'indirizzo Internet www.FIATgroup.com e, in osservanza alle disposizioni normative previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in tema di Responsabilità amministrativa degli enti e delle sue successive integrazioni, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo disponibile presso la società. L'Univ-TS, nell'esecuzione del presente accordo di partnership, dichiara di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle disposizioni previste nel Codice di Condotta nonché ai principi sanciti dal citato Decreto e dalle sue successive integrazioni.

12.4 ALI autorizza L'Univ-TS a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la *partnership* oggetto della presente convenzione ed a pubblicare, sul medesimo sito, previo consenso scritto di ALI, notizie riguardanti i contratti attuativi della presente convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

Articolo 13 - Controversie

13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione.

13.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano esclusivamente il foro di Milano quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di entrambe le Parti in misura paritaria.

Articolo 15 - Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Amaro (UD), 16 settembre 2011

<p>PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE IL RETTORE</p>  <p>..... (Prof. Francesco Peroni)</p>	<p>PER AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.p.A. IL PRESIDENTE</p>  <p>..... (Ing. Eugenio Razelli)</p>
--	---